



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 3.7.2018
JOIN(2018) 20 final

2018/0269 (NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Malaysia, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nel novembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare singoli accordi quadro di partenariato e cooperazione (APC) con la Thailandia, l'Indonesia, Singapore, le Filippine, la Malaysia e il Brunei. I negoziati con la Malaysia sono iniziati nel febbraio 2011 a seguito di un accordo sul loro avvio raggiunto nell'ottobre 2010 tra il presidente della Commissione Barroso e il primo ministro Najib Razak. I negoziati si sono conclusi al termine dell'11° ciclo negoziale, il 12 dicembre 2015. L'APC è stato siglato dalle Parti il 6 aprile 2016 a Putrajaya.

Il servizio europeo per l'azione esterna e i servizi della Commissione hanno preso parte al processo di negoziazione. Gli Stati membri sono stati consultati durante il processo di negoziazione in occasione delle riunioni dei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio. Il Parlamento europeo è stato tenuto regolarmente al corrente dell'andamento dei negoziati.

L'Alto rappresentante e la Commissione ritengono che gli obiettivi fissati dalle direttive del Consiglio per il negoziato dell'accordo siano stati raggiunti e che il progetto di accordo possa essere presentato per la firma e la conclusione. Il 5 agosto 2016 l'Alto rappresentante e la Commissione hanno presentato al Consiglio le proposte congiunte di decisioni del Consiglio relative alla firma e alla conclusione dell'APC quale accordo tra l'Unione europea e la Malaysia (riguardante "la sola UE"). Pur concordando sulla sostanza dell'accordo, gli Stati membri, riuniti in sede di COASI, hanno deciso all'unanimità che l'accordo dovrebbe essere firmato e concluso come accordo "misto". Questa posizione è stata ufficialmente confermata dal COREPER del 17 marzo 2017, che ha invitato la Commissione e l'Alto rappresentante a rivedere le proposte in modo da tener conto del carattere misto dell'accordo e della sua applicazione provvisoria. Il nuovo carattere "misto" dell'APC, l'inserimento di nuove disposizioni sull'applicazione provvisoria e la definizione delle Parti per tener conto di tale carattere misto sono stati successivamente discussi e concordati, in linea di principio, con i negoziatori malesi.

La presente proposta congiunta riguarda lo strumento giuridico che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria dell'APC come accordo misto.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

2.1 Scopo e contenuto dell'accordo

L'ACP è il primo accordo bilaterale mai concluso tra l'UE e la Malaysia e sostituisce il quadro giuridico attuale costituito dall'accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea e i paesi membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico.

L'APC contiene impegni giuridicamente vincolanti e di fondamentale importanza per la politica estera dell'UE, tra cui disposizioni sui diritti umani, sulla non proliferazione, sulla lotta al terrorismo, sulla Corte penale internazionale, sulla migrazione e sulla fiscalità.

L'APC amplia notevolmente la portata dell'impegno reciproco a livello economico e commerciale, nonché in materia di giustizia e affari interni. L'accordo rafforza la cooperazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, il cambiamento climatico, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura

e la cultura. Inoltre prevede disposizioni finalizzate a tutelare gli interessi finanziari dell'UE. L'APC comprende anche un'importante sezione sulla cooperazione commerciale, che apre la strada alla conclusione degli attuali negoziati sull'accordo di libero scambio (ALS).

Dal punto di vista politico, l'APC con la Malaysia costituisce un notevole progresso verso il rafforzamento del ruolo dell'UE nel sud-est asiatico, sulla base di valori universali condivisi come la democrazia e i diritti umani. L'accordo spiana la via a una più intensa cooperazione politica, regionale e mondiale tra due partner con un approccio simile. L'attuazione dell'APC comporterà vantaggi concreti per entrambe le Parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici ed economici dell'UE,

L'accordo istituisce un comitato misto incaricato di seguire l'andamento delle relazioni bilaterali tra le Parti. L'accordo comprende una clausola di non esecuzione che prevede la possibilità di sospendere l'applicazione dell'accordo in caso di violazione degli elementi essenziali.

2.2 Base giuridica della decisione proposta

L'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE prevede l'adozione di una decisione che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria di un accordo. Inoltre, l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del TFUE stabilisce che il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione.

Nel caso di un atto che persegue contemporaneamente più obiettivi o che si compone di vari elementi, tra loro inscindibili, senza che l'uno sia accessorio rispetto all'altro, la Corte ha statuito che, qualora per tale motivo siano applicabili diverse disposizioni del trattato, l'atto in questione dovrà fondarsi, in via eccezionale, sulle diverse basi giuridiche corrispondenti, a meno che le procedure previste per ciascuna di queste basi siano incompatibili l'una con l'altra (Causa C-490/10 Parlamento/Consiglio, ECLI: EU:C:2012:525, punto 46).

L'accordo persegue obiettivi e contiene elementi nei settori della politica estera e di sicurezza comune, della politica commerciale comune e della cooperazione allo sviluppo. Questi aspetti dell'accordo sono tra loro inscindibili, senza che l'uno sia accessorio rispetto all'altro.

La politica estera e di sicurezza comune è un settore per il quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione.

La base giuridica della proposta di decisione dovrebbe quindi essere l'articolo 37 del TUE, l'articolo 207 del TFUE e l'articolo 209 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del TFUE. Non sono necessarie disposizioni supplementari come base giuridica (cfr. causa C-377/12, Commissione contro Consiglio, ECLI: EU: C: 2014:1903).

2.3 Natura giuridica

L'esame dell'ambito di applicazione dell'APC indica che i trattati conferiscono all'UE il potere di agire in tutti i settori che vi rientrano. Sulla base di tale analisi giuridica, l'Alto rappresentante e la Commissione hanno inizialmente proposto il progetto di accordo, per la firma e la conclusione, come accordo riguardante "la sola UE". Inoltre, l'Alto rappresentante e la Commissione hanno ritenuto che la procedura di ratifica per l'entrata in vigore dell'APC come accordo riguardante "la sola UE", molto più breve e prevedibile, rispondesse meglio agli interessi dell'Unione a procedere rapidamente all'attuazione dell'accordo.

Tuttavia, come già detto, gli Stati membri riuniti in sede di Consiglio (gruppi di lavoro COASI del 21 settembre 2016 e COREPER del 17 marzo 2017) hanno invitato all'unanimità la Commissione e l'Alto rappresentante a trasformare l'accordo in un accordo misto applicato provvisoriamente. A seguito di tale posizione, e per evitare che la firma e la conclusione da parte dell'Unione europea siano bloccate in sede di Consiglio, la Commissione e l'Alto rappresentante hanno deciso di negoziare un adeguamento dell'accordo e di modificare la loro proposta relativa alla firma del medesimo.

Il progetto allegato propone pertanto la firma dell'accordo come accordo misto. Esso comprende altresì alcune disposizioni che potrebbero essere utilmente applicate in via provvisoria tra l'UE e la Malaysia in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo.

2.4 Necessità della decisione proposta

L'articolo 216 del TFUE prevede che l'Unione possa concludere un accordo con uno o più paesi terzi qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.

I trattati prevedono la conclusione di accordi come l'APC, in particolare all'articolo 37 del TUE, all'articolo 207 del TFUE e all'articolo 209 del TFUE. Inoltre, la conclusione dell'APC è necessaria per raggiungere, nel quadro delle politiche dell'Unione, gli obiettivi fissati dai trattati, tra cui il rafforzamento dei diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, il cambiamento climatico, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione e l'agricoltura.

L'accordo deve essere firmato prima di poter essere concluso a nome dell'Unione.

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Malaysia, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Nel novembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Malaysia relativi a un accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e il governo della Malaysia («l'accordo»).
- (2) I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo a Putrajaya, in Malaysia, il 6 aprile 2016.
- (3) Scopo dell'accordo è rafforzare la cooperazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, il cambiamento climatico, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione e l'agricoltura.
- (4) È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (5) Vista l'importanza di attuare l'accordo quanto prima dopo la firma, alcune sue parti dovrebbero essere applicate in via provvisoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Malaysia, dall'altra ("accordo"), è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dai negoziatori del medesimo.

Articolo 3

1. In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, e in conformità del suo articolo 58 e fatte salve le notifiche ivi previste, si applicano in via provvisoria le seguenti parti dell'accordo tra l'Unione e la Malaysia:

- Titolo I “Natura e campo di applicazione”;
- Titolo II “Cooperazione bilaterale, regionale e internazionale”;
- Titolo III “Cooperazione in materia di pace, sicurezza e stabilità internazionali”;
- Titolo IV “Cooperazione in materia di commercio e investimenti”;
- Titolo V “Cooperazione in materia di giustizia e sicurezza” (ad eccezione degli articoli 21 e 24);
- Titolo VI “Cooperazione in altri settori” (ad eccezione dell'articolo 28);
- Titolo VII “Cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione” (ad eccezione dell'articolo 37 nella misura in cui riguarda la cooperazione nel settore del trasporto marittimo);
- Titolo VI “Strumenti di cooperazione”;
- Titolo IX “Quadro istituzionale”, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo;
- Titolo X “Disposizioni finali”, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo.

2. La data a decorrere dalla quale le parti dell'accordo devono essere applicate a titolo provvisorio è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del Segretariato generale del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente